

Cassa Edile della Provincia di Latina

04100 LATINA - Via Sabaudia 73 - Tel 0773.663636-663572 - FAX 0773.663652

www.cassaedilelatina.it - info@cassaedilelatina.it

Codice Fiscale 80007270590

Contribuzione in vigore dal 01/10/2025

C.C.N.L. 03/03/2022, C.C.P.L. 17/05/2022 e Accordo Nazionale 08/10/2025

Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei

CONTRIBUTO	IMPRESA (1)	LAVORATORE (2)	BASE IMPONIBILE
	%	%	
1) Contributo Cassa Edile ex art. 36	1,875	0,375	3° co. Art. 24 Ccnl
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile	2,430		4° co. Art. 29 Ccnl
3) Contr. Formazione Professionale	3,868		All. "I" CCNL 18/6/08, punto 1
4) CPT - Quota % "Sicurezza"	0,200		3° co. Art. 24 Ccnl
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le	0,840	0,840	3° co. Art. 24 Ccnl
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le	0,222	0,222	3° co. Art. 24 Ccnl
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro	0,300		All. "I" CCNL 18/6/08, punto 2
8) Contributo "F.do Sanitario" (*)	0,600		3° co. Art. 24 Ccnl
9) Contr. "F.do Pre pensionamenti"	0,200		3° co. Art. 24 Ccnl
10) Contr. "F.do Incentivo Occupazione"	0,100		3° co. Art. 24 Ccnl
11) Contributo RLST (**)	0,200		CCPL 21/6/2012 - 06/4/2017
12) Contr. "F.do Legalità, Svil. e Sicurezza"	0,500		CCPL 17/05/2022
13) Contr. "F.do Terr.le Qualificazione Settore"	0,200		3° co. Art. 24 Ccnl
TOTALE CONTRIBUTI	11,535	1,437	

TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2)	12,972
------------------------------------	---------------

(*) Per gli operai il contributo deve essere versato su un minimo di 120 ore mensili. Per gli impiegati si applica l'aliquota dello 0,26% sulle seguenti voci: Paga Base, Contingenza, EDR, ITS.

(**) Il contributo deve essere versato dalle imprese ".. al cui interno non sia stato nominato il RLS..", come richiamato dal CCPL 17/05/2022.

Con decorrenza 01/10/2025, Il contributo minimo FNApe, come da Circolare n.40/2025 della Cncc, è calcolato sul minimo di 160 ore, quindi € 39,00.

Termini di versamento e sanzioni

Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto precedente deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. La predetta percentuale è a totale carico delle Imprese e il relativo gettito è destinato al Fondo Assistenze.